

AVV. DANIELE ARTURO

Lungomare C. Colombo, n.189 – 84129 Salerno

Via degli Azziamtori, n.22 – 80133 Napoli

Tel. e fax 089.2961923 – mobile 338.9554338

E' mail danielearturo@virgilio.it – PEC avv.danielearturo@pec.it

On.le CORTE D'APPELLO DI R O M A

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

RICORSO IN APPELLO

Nell'interesse della sig.ra **Rosmunda PERROTTA**, nata a Sessa Aurunca (CE) il 13 febbraio 1964 (PRRRMN64B53I676W), ed ivi res.te alla Via Combra, s.n.c., rapp.ta e difesa, giusta m. a m. del ricorso di primo grado, dall'Avv. Daniele ARTURO (RTRDNL71L17H 703K), con domicilio eletto in Roma presso lo Studio dell'Avv. Claudio GUZZO al Vicolo di Porta Furba, n.31. Si dichiara che le comunicazioni potranno essere effettuate al fax **089.2961923** e/o all'indirizzo PEC avv.danielearturo@pec.it.

Contro: il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t.;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del legale rapp.te p.t.;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - DR Lazio**

- **Ambito Territoriale Roma 1**, in persona del legale rapp.te p.t.

Nei confronti, quali potenziali resistenti: di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo di tutti i 101 Ambiti territoriali Provinciali d'Italia, per le classi di concorso della Scuola Primaria (EEEE) e Scuola dell'Infanzia (AAA A) per il triennio gli 2014/2017 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ambito Territoriale della Provincia di Roma – che potrebbero essere scavalcati in graduatoria e punteggio dalla appellante.

Per l'annullamento della sentenza n. 6714/2016 resa dal G.U.L. del Tribunale di Roma – Sez. Lavoro, dott. A. Coco, in data 7 luglio 2016 e mai notificata nel ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza ex art. 700 c.p.c. avente R.G. n.16375/ 2016;

Nonché per l'accertamento, previa disapplicazione di ogni atto o provvedimento amministrativo ostativo, del diritto dell'appellante all'inserimento nella fascia di competenza delle graduatorie provinciali ad esaurimento ed in quella per le nomine a tempo determinato valide per il triennio 2014/2017, tenute presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ambito Territoriale Roma 1 e per la provincia di Roma, per le graduatorie della scuola primaria e dell'infanzia, nella posizione e con il punteggio a lei spettante e con ogni diritto conseguente.

F A T T O

a) La sig.ra Perrotta ha conseguito il diploma di maturità magistrale nell'anno scolastico 1981/1982 con votazione di 40/60 e nell'anno scolastico 1982/1983 ha frequentato con profitto il corso integrativo previsto dall'art.1 L. 910/1969.

La ricorrente, inoltre, è stata riconosciuta invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 68% con provvedimento della CMV dell'ASL di Caserta del 26 giugno 2009.

b) Il MIUR, solo a seguito di uno specifico parere del Consiglio di Stato, con D.P.R. del 25 marzo 2014 ha riconosciuto il diploma conseguito dalla ricorrente come titolo abilitante a tutti gli effetti di legge. Il Ministero, pertanto, ha concesso ai docenti in possesso del diploma magistrale conseguito anteriormente all'a.s. 2001/2002 la possibilità

di presentare domanda di inserimento nella prima fascia delle Graduatorie di Istituto, ove sono collocati i docenti in possesso del predetto titolo, durante l'aggiornamento delle graduatorie, a tempo determinato, operato con D.M. 353/2014.

La precitata possibilità di inserimento non è stata, però, riconosciuta dal MIUR durante le operazioni di aggiornamento delle GAE (graduatorie ad esaurimento), effettuate con **D.M. 235/2014**.

c) Il provvedimento di inserimento in queste graduatorie è oltremodo importante in quanto lo stesso non solo vale ai fini del conferimento di incarichi a tempo determinato, peraltro rinnovabili, ma anche per la nomina in ruolo del personale docente.

Data la palese illegittimità del provvedimento ministeriale, **il Consiglio di Stato**, con sentenza n.1973/2015, **ha annullato il D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente l'inserimento dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002**.

d) Proprio in seguito a tale pronuncia giurisdizionale, la ricorrente ha avanzato domanda di inserimento a pieno titolo nelle GAE alle P.A. resistenti, non ricevendo alcun riscontro.

e) Per l'accertamento del suo diritto all'inserimento nelle predette graduatorie, l'odierna appellante ha proposto ricorso, con istanza ex art. 700 c.p.c., innanzi all'On.le Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma.

Sia le Amministrazione resistenti che alcuno dei potenziali controinteressati non si sono costituiti in giudizio, e il G.U.L. adito, all'udienza del 7 luglio 2016, con la sentenza oggi gravata, ha respinto il ricorso proposto sull'erronea ricostruzione del dato normativo.

In particolare, il Giudice di prime cure, pur affermando con lucida chiarezza che “LA PARTE RICORRENTE AVEVA CERTAMENTE IL TITOLO PER ISCRIVERSI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO”, ha rilevato la tardività dell’iscrizione nelle GAE e la presunta inapplicabilità alla sig.ra Perrotta della sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato che ha annullato il DM 235/2014.

Tutto ciò premesso, la sig.ra **Rosmunda PERROTTA** ricorre in appello per i seguenti motivi di

D I R I T T O

I. ERROR IN JUDUCANDO, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA RICHIAMATA NEL RICORSO DI PRIME CURE, ERRONEITA’ DELLA MOTIVAZIONE E TRAVISAMENTO DEI FATTI. INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI.

A) Il Giudice di prime cure erroneamente ha ritenuto “*non pertinente*” il richiamo al D.M. 235/2014, in quanto lo stesso consentirebbe solo l’aggiornamento delle posizioni all’interno delle graduatorie in parola e non un nuovo inserimento.

L’assunto è del tutto erroneo, in quanto il formale riconoscimento della validità del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 quale titolo abilitante all’insegnamento è avvenuto con il **DPR del 25 marzo 2014** (G.U. n.111 del 15.05.2014), pubblicato, peraltro, dopo la scadenza del termine previsto dall’art.9 del D.M. 235/2014 – fissato al 10.5.2014- per la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

A ciò si aggiunga che l’Ecc.mo Consiglio di Stato, con la sentenza n. **1973/2015** ha dichiarato l’illegittimità del D.M.235/2014 nella specifica

parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli anni scolastici 2014/2017 ed ha sancito il conseguente obbligo conformativo per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella corrispondente fascia delle **graduatorie permanenti ora ad esaurimento**.

B) Inoltre, il primo Giudice ha erroneamente richiamato e applicato l'art.1, comma 605, lettera c, della L.296/2006, nella parte in cui la norma ha previsto che *"sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007/2008 per i docenti già in possesso di abilitazione..."* (cfr. **sentenza impugnata, pag.3, III cpv.**)

Pertanto, è proprio l'invocato articolo sopra menzionato che consente l'inserimento di quanti abbiano conseguito il titolo abilitante alla data di entrata in vigore della Legge.

In altre parole, se la disposizione citata da un lato preclude i nuovi inserimenti, dall'altro consente senz'altro agli abilitati ante 2007, come la sig.ra Perrotta, di rientrare in graduatoria, per effetto della clausola di salvaguardia ivi contenuta.

Ne consegue che l'inserimento nella GAE richiesto dall'appellante **non può considerarsi un nuovo inserimento, ma va correttamente qualificato come inserimento "ora e per allora"**.

La lettura ermeneutica che precede trova conforto nel tenore letterale della disposizione in commento, che riguarda, infatti, solo i docenti che avessero conseguito il titolo abilitante **dopo** l'entrata in vigore

della Legge, escludendo, invece, coloro che ne fossero già in possesso (cfr. **Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, ord. 23.7.2015; Tribunale di Gorizia, Sez. Lavoro, ord. 21.7.2015; Tribunale di Ravenna, Sez. Lavoro, ord. 27.7.2015**).

Di identico tenore, gli Ecc.mi Giudici amministrativi d'appello hanno affermato che *“all’atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti ed attuali appellanti erano già in possesso di abilitazione e **NON ERANO NUOVI ABILITATI** da escludere dall’inserimento dalle predette graduatorie. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 l’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, **SONO ILLEGITTIMI**”* (cfr. **Consiglio di Stato, Sez. VI, 21.7.2015, n.3628**).

Di altro avviso, il MIUR, anche dopo il riconoscimento giudiziale e legislativo del diritto all’insegnamento dei diplomati magistrali entro l’anno 2001/02, ha singolarmente continuato a consentire l’iscrizione nelle sole graduatorie d’istituto, valide per il conferimento delle supplenze brevi, e non nelle GAE, valide per l’assunzione a tempo indeterminato.

Anche l’On.le Giurisdizione Ordinaria, e specificatamente la Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno, ha di recente riconosciuto *“la sussistenza del fumus boni juris, venendo in rilievo il perdurante quanto ingiustificato comportamento della amministrazione convenuta che, pur dopo l’annullamento del D.M. 235/14 da parte del CdS non ha apportato alcuna modifica al sistema informatico di presentazione delle domande”*.

Soprattutto, se si considera che *“chi, come la ricorrente, era in possesso del diploma magistrale fino al 2001/02 non poteva essere considerato nuovo abilitato da escludere dall’inserimento nelle predette graduatorie poiché la norma (art.1 co. 605 L 296/06) fa espressamente salvi i diritti dei docenti già in possesso di abilitazione, prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento”* (cfr. **Tribunale Salerno, Sez. Lavoro, ord. 8.9.2015, RG. n.5753/15**).

Anche su questo punto la motivazione del primo Giudice che ha respinto il ricorso proposto dalla sig.ra Perrotta deve ritenersi del tutto erronea in quanto considera che quello dell’odierna appellante sia un nuovo inserimento, vietato ex art.1 co. 605 L. 296/06, senza però, rendersi conto che tali non possono essere ritenuti quelli dei diplomati magistrali ante 2001, poiché la norma fa *“salvi i diritti dei docenti già in possesso di abilitazione”*.

C) Non corretta deve considerarsi, ancora, l’ulteriore osservazione del Giudice *a quo* secondo cui la domanda di inserimento sarebbe tardiva.

Deve, infatti, osservarsi che la disposizione – di rango primario – non introduce un limite temporale di azionabilità del titolo abilitante già conseguito, qualificandosi, per converso, come norma prescrittiva per la P.A., la quale, in sede di adozione dei vari decreti di inserimento e di aggiornamento delle GAE, avrebbe dovuto conformarsi al dato normativo, consentendo l’inclusione nella detta graduatoria dei docenti che, come l’appellante, erano già in possesso di un titolo abilitante alla data di entrata in vigore della L. 296/2006, circostanza questa mai verificatasi.

Logico corollario delle considerazioni che precedono, è che la domanda di inserimento della sig.ra Perrotta è stata presentata tempestivamente e cioè quando è stato eliminato dal mondo giuridico il D. M. n.235/2014 che non permetteva alcun inserimento.

Sul punto, gli Ecc.mi Giudici Amministrativi hanno affermato, con portata di *ius receptum*, che sussiste “*l’attualità dell’interesse degli originari ricorrenti ai quali, in precedenza, non è stato consentito di formulare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento) riservate ai docenti muniti di abilitazione, in quanto il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 è stato considerato titolo abilitante solo a partire dall’intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal DPR 25 marzo 2014*” (cfr. **Consiglio di Stato, Sez. VI, 10.9.2015, n.4232**).

Ed infatti, come assolutamente noto, il diritto dell’appellante non avrebbe potuto essere fatto valere in alcun modo, anteriormente al 2014, atteso che i docenti abilitati in virtù di diploma magistrale **non avevano accesso** alla cosiddetta “PIATTAFORMA SIDI”, unica modalità utile per la presentazione della domanda di inserimento.

Contrariamente a quanto sostenuto dal GUL nella sentenza impugnata, è ormai ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza di merito che non può ritenersi intervenuta alcuna decadenza o prescrizione del diritto dell’odierna appellante per aver formulato la richiesta di inserimento in GAE solo nel 2014 atteso che il riconoscimento del diploma magistrale quale titolo abilitante all’inserimento nelle predette graduatorie è avvenuto nello stesso anno, a seguito della pub-

blicazione del DPR n.25 in G.U. del 15.5.2014, nonché, delle richiamate pronunce dei Giudici Amministrativi.

Ne consegue che va sicuramente riconosciuta la tempestività dell'istanza proposta dalla sig.ra Perrotta, che ha presentato la domanda di inserimento in GAE nel primo termine utile dopo aver avuto contezza del definitivo riconoscimento della portata abilitante del diploma magistrale e della lesività della condotta serbata dal Ministero appellato.

A tal proposito, si fa altresì rilevare che parte della Giurisprudenza ha negato addirittura l'esistenza stessa di un termine di decadenza per la presentazione delle domande di inserimento in GAE.

Anche il Giudice del Lavoro ha di recente affermato che *“una diversa interpretazione comporterebbe la violazione del principio, anche comunitario, del legittimo affidamento, nel sancire, ora per allora, una decadenza a fronte del comportamento inveterato del datore di lavoro, che è anche P.A. e che appunto non consentiva neanche la presentazione della domanda telematica, sancendo, con proprio atto normativo ed autoritativo, che venisse dichiarata l'inammissibilità della domanda in modalità cartacea”* (cfr. **Tribunale Gela, Sez. Lavoro, ord. 17.9.2015, Giudice Laurino**).

Da tutte le considerazioni che precedono, la sentenza impugnata è erronea ed andrà, di conseguenza riformata.

II. ERROR IN JUDUCANDO, ERRONEITA' DELLA MOTIVAZIONE E TRAVISAMENTO DEI FATTI. INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI.

Il Giudice di prime cure ha, inoltre, sostenuto l'impossibilità di estendere all'odierna appellante gli effetti della sentenza n.1973/2015 che

ha annullato il D.M. n.235/2014, nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si possa riferire una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non abbiano partecipato al processo, ma che siano interessati dagli effetti dell'atto caducato.

È stato, infatti, chiarito da autorevole dottrina che appare consolidato il principio che limita l'efficacia *ultra partes* del giudicato a favore dei controinteressati ai soli casi di annullamento di provvedimenti indivisibili (cd. ad effetto inscindibile), ma che la caducazione di un atto “che inscindibilmente riguarda una pluralità di soggetti, quali (...) un atto normativo (si pensi ai regolamenti), l'annullamento di atti a contenuto generale ed astratto NON POTRÀ NON SPIEGARE EFFICACIA ERGA OMNES” (cfr. **Caringella Protto, Il Codice del processo amministrativo, IV ed.**)

Nel caso di specie, il D.M. 235/2014 è un atto che si contraddistingue per il suo carattere di inscindibilità, poiché contiene una disciplina applicabile ad una platea generalizzata e la sua declaratoria di illegittimità non potrà non avere effetti *erga omnes*, giacché “il decreto ministeriale 235/2014 nella parte in cui ha escluso l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento o in un'eventuale graduatoria aggiuntiva

alla terza, dei docenti abilitati in quanto titolari del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 ... è un atto generale. Dalla natura generale, unitaria e inscindibile del contenuto e degli effetti degli atti amministrativi generali discende che il loro annullamento in sede giudiziale, determina il VENIR MENO DEGLI EFFETTI NEI CONFRONTI DI TUTTI I DESTINATARI, compresi quelli rimasti estranei alla controversia" (cfr. **Consiglio di Stato, Sez. VI, 21.7.2015, n.3628**).

In tal senso, l'Ecc.ma Corte di Cassazione ha sostenuto che *"il principio dell'efficacia inter partes del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva oblazione, attestante la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorchè rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa"* (cfr. **Cassazione Civile Sez. I, 13.3.1998, n.2734**).

Per maggiore completezza, inoltre, si precisa che l'On.le TAR Campania, in una recente pronuncia, ribadisce in caso di annullamento di atti generali ed indivisibili la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal comma 132, art. 1 L. n.311/2004 e confermato dal comma 6, art. 41 D.L. 207/2008.

Nel caso specifico, il TAR ha ritenuto che *"la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun*

modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità ed al buon andamento, di par condicio e favor participatio-nis" (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. IV, 7.9.2012, n.3811).

Orbene, quanto innanzi detto non lascia adito a dubbi che la suindicata sentenza dell'Ecc.mo Consiglio di Stato n.1973/2015 giovi anche all'odierna appellante.

D'altronde, la sentenza del Consiglio di Stato ha spianato la strada alla recentissima giurisprudenza del G.O. in funzione di Giudice del Lavoro che, attraverso provvedimenti emessi in via cautelare, si è dichiarato del tutto favorevole all'accoglimento delle domande volte all'inserimento nella terza fascia delle GAE di ricorrenti in possesso di diploma magistrale ottenuto entro l'anno scolastico 2001-2002 (cfr. Ord. Trib. Salerno, Sez. Lavoro, ord. del 8.9.2015, RG. n.5753/15, sentenze Tribunale di Salerno, Sez. Lavoro, n.1319/2016, 1320/2016, 1321/2016, 1322/2016, 1323/2016, 1629/2016; Tribunale di Pordenone, Sez. Lavoro, ord. cautelare n.1016 del 20.7.2015 e dell'11.6.2015; Tribunale di Frosinone, Sez. Lavoro, ord. del 14.7.2015; Tribunale di Como, Sez. Lavoro, ord. cautelare del 29.7.2015, emessa inaudita altera parte).

Dalle considerazioni che precedono, appare del tutto evidente l'errore della sentenza impugnata che, pertanto, andrà annullata e/o riformata.

Tutto ciò premesso, la sig.ra **Rosmunda PERROTTA**, così come rapp.ta, difesa e dom.ta

R I C O R R E

all'On.le Corte di Appello di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché previa fissazione dell'udienza di comparizione ed in totale accoglimento del presente appello e conseguente riforma della sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia così provvedere nei confronti delle Amministrazioni appellate, in persona dei legali rapp.ti p.t.:

1) accogliere il presente ricorso in appello e, conseguentemente, annullare la Sentenza del Tribunale di Roma, Giudice del Lavoro, dott. Coco n.6714/2016 pubblicata il 7.7.2016, non notificata, e, per l'effetto:

a) previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia degli atti e provvedimenti amministrativi ostativi, accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Rosmunda PERROTTA all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento - GAE - tenute presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ambito Territoriale della provincia di Roma 1 per la Scuola Primaria e per la Scuola dell'Infanzia, valide per il triennio 2014/2017;

b) per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti a disporre l'inserimento a pieno titolo della sig.ra Rosmunda PERROTTA nelle predette graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso scuola primaria e scuola dell'infanzia valide per il triennio 2014/2017, con il punteggio a lei spettante, anche in virtù delle preferenze possedute;

c) condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario.

Ove occorra e come già chiesto in primo grado, si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita di voler ordinare alle P.A. resistenti, ex art. 210

c.p.c., l'esibizione in giudizio delle graduatorie di istituto nelle quali l'appellante risulta inserita, nonché il prospetto SIDI ministeriale dal quale sono rilevabili gli eventuali incarichi di supplenza breve e saltuaria ricevuti dai DD.SS. in ragione del titolo posseduto.

In merito al versamento del contributo unificato, si dichiara che il presente ricorso è di valore indeterminabile e che l'appellante non è esentata dal pagamento del contributo.

Ulteriori conseguenze di legge.

Si depositano documenti come da foliaro.

Avv. Daniele Arturo

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ
DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI EVENTUALI
CONTROINTERESSATI EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto Avv. Daniele Arturo, che assiste e rappresenta la parte appellante, come da procura a margine del ricorso di primo grado, **premesso che:**

- il ricorso in appello ha ad oggetto l'impugnazione della sentenza gravata in epigrafe ed il conseguente accertamento del diritto di parte appellante all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della Provincia di Roma per le classi di concorso AAAA (Scuola Infanzia) e/o EEEE (Scuola Primaria), valide per il triennio 2014/2017;
- che il ricorso in appello, al fine della regolare instaurazione del contraddittorio, dovrebbe essere notificato anche a tutti i potenziali controinteressati già evocati in primo grado, vale a dire i docenti che ver-

rebbero “scavalcati” dall’appellante eventualmente inserita nelle predette graduatorie;

- che i controinteressati sono sia i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento valide per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato e determinato per il triennio 2014/17 della Provincia di Roma, sia i docenti delle Province di Italia che hanno presentato domanda di inserimento nelle predette graduatorie;

rilevato che

- la notifica del presente ricorso in appello secondo le modalità ordinarie sarebbe impossibile, in considerazione dell’oggettiva consistenza numerica dei destinatari nonché dell’impossibilità di individuarli singolarmente;

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato nella G.U.R.I. solamente una sintesi del ricorso *de quo*;

- l’efficacia di tale sistema di notificazione è stata oggetto di diverse contestazioni (*cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 19/2/1990, n. 106*);

- la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale risulta particolarmente onerosa per la parte appellante;

- il Giudice di prime cure ha autorizzato la pubblicazione del ricorso di primo grado sul sito internet del MIUR, secondo le modalità richieste;

considerato che

- l’On.le Corte d’Appello adita può autorizzare, ai sensi dell’art.151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, anche per esigenze di celebrità;

- la Giurisprudenza amministrativa e giuslavorista si è già, in altre occasioni, espressa in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., alla pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata (*cfr. TAR Lazio, n. 176/2009*);

- nel caso in oggetto, l'Amministrazione interessata è il MIUR il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è **www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it**;

tutto ciò premesso, lo scrivente procuratore di parte appellante

FORMULA ISTANZA

affinchè la Ecc.ma Corte d'Appello adita, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art.151 c.p.c., con modalità diverse da quelle previste dalla legge, e per la precisione, mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso in appello e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione:

- ai potenziali controinteressati del ricorso *de quo*, ove ritenuti tali, tramite la pubblicazione del testo integrale dell'appello e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione sul sito internet del MIUR (**www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it**) e affissione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, ad opera e cura dell'USR per il Lazio, negli spazi dell'Ufficio Regionale destinati alle co-

municazioni al personale docente o secondo le modalità ritenute opportune dall'Ufficio medesimo;

- alle Amministrazioni resistenti tramite PEC presso la competente Avvocatura di Stato o secondo le ordinarie modalità di legge;
- in ogni altro modo che l'Ecc.ma Corte adita riterrà opportuno.

Con osservanza,

Avv. Daniele Arturo